

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss.mm.ii.  
Co.Ge.= Proc.V2 RAN\_004

Al Direttore Generale  
ARPA PUGLIA

**Oggetto: ID 90/14415. Stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. sito nei comuni di Taranto e Statte – Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06, per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e ss. mm. e ii. - Osservazioni ARPA Puglia ex art. 29-quater comma 4 del TUA**

Rif. Istanza prot. Dir. 62/2023 del 15/02/2023 (acquisita il 22/02/2023 al prot. MiTE n. 25355) e prot. Dir. 162/2023 del 14/04/2023 (acquisita il 14/04/2023 al prot. MASE/59902 e al prot. MASE/59903).

Nota MASE prot. n. 68863 del 02/05/2023 di avvio del procedimento ex art.29-octies del D. Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

## 1. Premessa

Il riesame AIA risulta presentato con istanza del Gestore, Acciaierie d'Italia S.p.A. (nel seguito AdI), con nota prot. DIR 62/2023 del 15/02/2023 (acquisita il 22/02/2023 al prot. MiTE/25355) e successiva nota prot. DIR 162/2023 del 14/04/2023 (acquisita in pari data al prot. MASE/59902 e al prot. MASE/59903). Si evidenzia anzitutto che il prot. MASE/59903 non è presente tra la documentazione scaricabile dal sito del Ministero.

In allegato-1 alla DIR 162/2023 AdI ha trasmesso all'Autorità Competente la lista dei documenti finalizzata all'accessibilità al pubblico con indicazioni circa la riservatezza. Dei documenti non coperti da segreto industriale, attualmente, risultano non pubblicati sul sito del MASE quelli di seguito elencati:

- A26\_2 Dati catastali;
- A28 Decisioni sindacali in materia sanitaria;
- B19.1 Planimetria Approvvigionamenti idrici;
- B20 Planimetria scarichi idrici;
- B21 Planimetria rete fognaria;
- B22 Planimetria rifiuti, depositi e materie prime;
- B23 Planimetria sorgenti sonore e recettori.

Risultano altresì non pubblicati sul sito del MASE:

- Tutti gli allegati della scheda C "Dati e notizie sull'impianto da autorizzare";
- Tutti gli allegati della scheda E "Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio".

In considerazione della numerazione degli allegati, si deduce che ci siano anche altri allegati mancanti. In particolare, sono assenti gli allegati della scheda E che rappresentano documenti di sicuro interesse per il pubblico, con particolare riferimento all'allegato E4 "Eventuali criticità riscontrate nell'attuazione di prescrizioni AIA".

Si segnala ancora che la DIR 162/2023 risulta priva di alcuni importanti allegati, tra i quali quelli relativi a:

- le modifiche impiantistiche,
- la documentazione progettuale;
- la documentazione riferita alle tempistiche delle prescrizioni UA8-26, UA9, art.6 commi 1 e 2, art.13 comma 2 ed UA20 (oggetto del procedimento ID n. 90/14487).

A seguito della ricognizione svolta sulla documentazione ad oggi disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito MASE), è solo possibile esprimere osservazioni preliminari ed alcune considerazioni di carattere generale in merito ai contenuti della Sintesi non Tecnica (nel seguito SNT).

Si invita il Gestore, qualora non lo abbia già fatto, a predisporre documentazione esplicativa (Relazioni e Planimetrie) con particolare riguardo alle migliorie di carattere ambientale proposte e alle attività esistenti interessate da aggiornamenti della normativa, in base alle osservazioni di seguito riportate. Si evidenzia, infine, che tra le migliorie vi sono alcune nuove attività o modifiche di quelle esistenti che richiedono una modifica dell'autorizzazione e del Piano di monitoraggio e Controllo, ma anche preliminarmente la valutazione della sostanzialità ai fini VIA.

Si fa presente che dalla documentazione disponibile non risultano valutazioni sanitarie relative allo scenario autorizzativo riferito al completamento degli interventi esposti nel DPCM del 29 settembre 2017. Come noto, il tavolo tecnico inter-istituzionale ARPA-AReSS-ASL, a norma del mandato ricevuto con D.D. n.188 del 27.05.2019, ha prodotto (rif. nota ARPA prot. n. 36872 del 18 maggio 2021) gli esiti della Valutazione del Danno Sanitario con riferimento allo scenario emissivo ante-operam a 6 mln di tonnellate che indicavano la permanenza di un rischio sanitario residuo inaccettabile per gli abitanti del quartiere Tamburi, il più vicino allo stabilimento. Secondo il Rapporto, disponibile al link: [https://www.arpa.puglia.it/moduli/output\\_immagine.php?id=5681](https://www.arpa.puglia.it/moduli/output_immagine.php?id=5681), per ricondurre ad accettabilità, si dovrebbe ridurre il PM10 del 64% e il PM2,5 al 48%. Inoltre, una disamina preliminare ha indicato come per lo scenario post operam a 8 Mt/anno e con tutti i dispositivi di ambientalizzazione realizzati i livelli emissivi delle polveri sono in aumento rispetto all'ante operam a 6 Mt/anno.

Limitatamente al completamento della fase di verifica relativa allo scenario post-operam definito dal Decreto di cui sopra, ovvero riferito al completamento degli interventi esposti nel DPCM del 29 settembre 2017 per una produzione di 8 milioni di tonnellate anno/acciaio, la procedura era pendente e il tavolo tecnico inter-istituzionale era in attesa di ricevere informazioni utili alla definizione di tale scenario da parte del MASE. Tuttavia il MASE, nel corso del 2022, ha ritenuto di coinvolgere direttamente il Ministero della Salute (nota acquisita al prot. ARPA n.50241 del 12 luglio 2022), al fine di procedere con l'aggiornamento delle valutazioni sanitarie, non contemplate dal D.D. n. 188/2019, riferite allo scenario emissivo post-operam connesso ad una produzione di 6 milioni di tonnellate annue di acciaio. Ad oggi non sono pervenuti sviluppi delle attività da parte del Ministero della Salute volti alla rivalutazione sanitaria dello scenario emissivo connesso agli impianti in esercizio e adeguati al DPCM 29 settembre 2017 (c.d. scenario post-operam già autorizzato con tale DPCM), alla massima produzione attualmente autorizzata pari a 6 milioni di tonnellate/anno di acciaio.

Si rimanda, per completezza, anche al verbale dell'ultima riunione dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale di Taranto Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ILVA S.p.A. in A.S.), tenutasi il 29/03/2023, disponibile al link <https://osservatorioilva.mite.gov.it/it/Home/Grouping/36>, e si segnala la nota. Dir. 142/2023 del 03/04/2023 (acquisita al prot. ARPA n. 27555 del 19/04/2023) con la quale Acciaierie d'Italia S.p.A. ha fatto presente che *"non sussistono i presupposti per la presentazione di una*

*valutazione di impatto sanitario, in quanto si tratta di un adempimento che non è previsto dalla legge come applicabile al caso di specie”.*

## **2. Osservazioni in merito al processo produttivo**

Di seguito si riportano le osservazioni in merito agli interventi di miglioramento ambientale per il processo produttivo dello stabilimento di Taranto, descritti dal Gestore nella SNT, come integrata con DIR 162/2023 del 14/04/2023 (acquisita il 14/04/2023 al prot. MASE/59902 e al prot. MASE/59903).

La progressione numerica segue i paragrafi di merito della SNT avanzata dal Gestore.

### **2.1 Scarico materie prime da navi e stoccaggio ai parchi primari**

Il trasporto dei materiali polverulenti avviene principalmente tramite nastri trasportatori chiusi.

In merito si segnala che il Gestore non ha indicato alcun intervento di miglioramento sulle problematiche relative alle frequenti interruzioni di nastri causati da incendi, i quali a loro volta rilasciano emissioni anche di natura polverulenta.

### **2.2 Produzione coke metallurgico**

Il coke metallurgico è prodotto dal processo anaerobico del carbon fossile in n. 8 batterie di forni a coke. Alle batterie nn. 7, 8, 9 e 12 è presente il sistema SOPRECO, relativo al controllo di gestione della pressione dei forni e all'andamento generale del processo di cokefazione.

Il Gestore non ha indicato alcun intervento migliorativo finalizzato alla mitigazione e riduzione delle emissioni, in particolare di BTEX, che si sviluppano durante la produzione del coke metallurgico.

Inoltre il Gestore non ha fornito informazioni in merito a:

- le migliori tecnologie necessarie alla riduzione delle emissioni dei VOC, in relazione ai tempi di distillazione e temperature di esercizio adottati nei forni a coke per la produzione del miglior coke metallurgico;
- i principali interventi di miglioramento ambientale nella riduzione delle possibili emissioni di BTEX durante le operazioni di carica e sfornamento del coke metallurgico, fino alla fase di spegnimento dello stesso con acque sotto le apposite torri (*docce di spegnimento*);
- le possibili soluzioni alle problematiche legate alle ripetute aperture dei bariletti dell'area cokeria;
- un migliore sistema di controllo dell'impianto sottoprodotti adibito alla depurazione del gas coke;
- i miglioramenti alle cappe di aspirazione delle emissioni diffuse dell'area cokeria, anche in vista della richiesta di rifacimento delle batterie 3, 4, 10 e 11;
- gli interventi di miglioramento finalizzati a limitare le problematiche ambientali legate al rilascio di sostanze dello zolfo, con riferimento al ciclo di depurazione del gas di cokeria.
- riguardo all'intervento CO-1 Ripristino impianto di denaftalinaggio, il Gestore non descrive l'impianto di denaftalinaggio e in quali termini il suo ripristino possa comportare una riduzione dei rifiuti. Non specifica, inoltre, se l'impianto produce rifiuti e come saranno gestiti;
- con riferimento all'intervento CO-2, la richiesta di rifacimento delle batterie 3-4 dismesse, il cui riavvio avrebbe dovuto essere autorizzato secondo i termini definiti nell'allegato I del DPCM 29/09/2017 per la prescrizione 16 e) del DPCM 14/03/2014, si configura quale realizzazione di un nuovo impianto e non più come adeguamento di un impianto esistente e già autorizzato. Vi è quindi da considerare l'inquadramento procedimentale per la realizzazione ex novo dell'impianto di produzione di coke e qualora sia verificata la

necessità di sottoporre a VIA il progetto occorrerà comprendere l'ipotesi di delocalizzazione della produzione coke.

### 2.3 Produzione agglomerato

I minerali di ferro fini sono avviati al processo di sinterizzazione per la produzione dell'agglomerato necessario per la successiva produzione di ghisa in altoforno.

Il Gestore ha previsto un miglioramento ambientale in merito alla "minimizzazione/recupero polveri MEROS (AG-1)", tuttavia:

- non descrive chiaramente l'intervento che intende effettuare;
- non descrive chiaramente cosa è previsto per le polveri abbattute nei filtri a tessuto MEROS, in particolare se il recupero previsto riguardi residui di interesse siderurgico o le polveri stesse. In ogni caso manca la descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche, attuali e attese a seguito della miglioria, di tale rifiuto e dei residui, né individua il relativo codice EER o la denominazione dei residui. Inoltre, non specifica quale operazione di recupero/riciclo intende effettuare e con quali modalità e trattamenti. Manca, infine, un riferimento all'eventuale applicabilità della normativa sulla cessazione della qualifica di rifiuto in conformità ai regolamenti specifici, se emanati o, alternativamente, individuando, caso per caso, criteri di cessazione del rifiuto nel rispetto delle quattro condizioni individuate dall'art.184 ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA.

### 2.4 Produzione Ghisa

La ghisa viene realizzata nei quattro altiforni denominati AFO/1, AFO/2, AFO/4 e AFO/5, quest'ultimo non in esercizio. In particolare, in considerazione dell'istanza di aumento della produzione di acciaio da n. 6 a n. 8 milioni di tonnellate, AdI ritiene necessario esercire anche l'AFO/5, che prevede di adeguare come i restanti altiforni ai sensi del DPCM 29/09/2017.

Si evidenzia che la SNT non riporta alcun intervento migliorativo ambientale legato all'uso di combustibili alternativi al carbone. All'uopo si rappresenta che la L.R. 34/2019 della Regione Puglia favorisce i processi di ammodernamento degli impianti con l'utilizzo di idrogeno annoverandolo tra le fonti rinnovabili.

In aggiunta, è da rimarcare che il MASE ha dato formalmente avvio al processo di selezione dei progetti relativi all'utilizzo di idrogeno nei processi industriali difficilmente decarbonizzabili (Misura M2C2 – investimento 3.2 del PNRR "utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate") ed Acciaierie d'Italia rientra tra le imprese incluse nei settori *hard to abate* che possono beneficiare delle suddette agevolazioni (cfr. codici ATECO all'Allegato 1 dell'avviso pubblico).

Il Gestore propone una miglioria (intervento AF-2) consistente nell'*"iniezione di polimeri negli altiforni"* ma non descrive la fase di processo interessata dalla modifica. Inoltre, dichiara una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> mediante l'utilizzo di *"materie plastiche riciclate"* senza specificare di quale materiale si tratti al fine di poter valutare l'effettivo beneficio ambientale dichiarato.

Non specifica se si tratta di materie plastiche idonee per l'altoforno ovvero di un combustibile alternativo idoneo. Inoltre a fronte della sostituzione del materiale il Gestore non indica il quantitativo di materiale fossile sostituito con le 60.000 t/anno di materie plastiche.

Il Gestore, inoltre, non ha contemplato interventi atti a limitare le problematiche di natura gestionale ed impiantistica del processo di produzione della ghisa, in considerazione degli svariati eventi emissivi generatisi

anche a seguito di apertura delle valvole di sicurezza degli altoforni, con rilascio di sostanze pericolose così come definite dal D.Lgs. 105/2015.

Va altresì segnalato che il Gestore non ha considerato le crescenti problematiche ambientali legate al rilascio di sostanze dello zolfo, strettamente legate anche al ciclo di produzione della ghisa.

Ancora, il Gestore non ha previsto interventi di miglioria dell'efficienza impiantistica con il fine di ottimizzare il processo gestionale di produzione della ghisa, stante le svariate operazioni di processo effettuate a cielo aperto per indisponibilità dei sistemi afferenti alle varie fasi del ciclo produttivo.

## 2.5 Produzione Acciaio

Nello stabilimento di Taranto vi sono due acciaierie, denominate ACC/1 e ACC/2, nelle quali avviene la trasformazione della ghisa in acciaio.

Ai fini del miglioramento ambientale, il Gestore non ha previsto alcun revamping impiantistico dell'area acciaieria, in considerazione delle problematiche relative alle fasi di produzione dell'acciaio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rigonfiamento della ghisa, eventi di slopping, malfunzionamenti ai sistemi di controllo) che influiscono sugli aspetti ambientali del sito.

Si rileva inoltre che il Gestore non ha indicato alcuna soluzione migliorativa in merito alla gestione o, ancor meglio, al riutilizzo del gas di acciaieria per altri scopi produttivi, ai fini del miglioramento ambientale tramite una forte riduzione degli eventi di apertura torce di acciaieria.

Va altresì segnalato che il Gestore non ha contemplato interventi per una migliore gestione dei reparti impiantistici deputati alla depolverazione delle aree di acciaieria, anche in considerazione degli incidenti gestionali e di processo occorsi a tali sistemi, comunicati dal Gestore stesso e altresì rilevati dall'Autorità di Controllo nel corso dei vari sopralluoghi ispettivi effettuati negli anni.

Ancora, il Gestore non ha considerato interventi di miglioramento finalizzati a limitare le problematiche ambientali legate al rilascio in atmosfera di monossido di carbonio (CO), sostanza classificata pericolosa secondo quanto definito dal D.Lgs. 105/2015.

AC-1 "Adeguamento impianto TRITOM". Il Gestore non descrive l'impianto TRITOM e neanche in cosa consista l'adeguamento, al fine di valutare l'effettiva validità dell'azione di miglioramento proposta. Il Gestore deve chiarire se intende richiedere l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti costituiti da materiali refrattari e a quale attività di processo intende avviare i rifiuti cessati onde evitare di avviare i rifiuti da materiali refrattari a smaltimento. Vale in ogni caso l'osservazione già indicata innanzi per la miglioria AG-1 a proposito dell'applicabilità della normativa sulle attività EoW ai sensi dell'art 184-ter del D.Lgs. 152/06.

AC-2 "Aumento capacità messa in riserva (R13) rottame rifiuto". Il Gestore richiede l'aumento della capacità di messa in riserva [R13] per i rifiuti costituiti da rottami metallici. Innanzitutto il Gestore non dichiara l'entità dell'aumento della capacità di messa in riserva e se tale aumento è correlato ad un eventuale aumento della produzione di acciaio. In ogni caso, deve essere verificato se l'aumento della capacità di messa in riserva è da considerarsi una **modifica sostanziale** per la quale il Gestore deve presentare apposita istanza, contestualmente all'istanza di riesame con valenza di rinnovo.

PC-1 "Adeguamento impianto di bricchettazione". Non è disponibile la documentazione relativa all'Adeguamento dell'impianto di bricchettazione che in passato era in esercizio. Non si forniscono dettagli relativi ai benefici attesi in termini di emissioni e sicurezza dei lavoratori, né sono descritte le modifiche impiantistiche e gestionali previste.



### 2.13 Attività varie

- ❖ **DA-2 “Dragaggio dei tratti terminali del Canale di scarico n°1 e n°2”.** Il Gestore non specifica come intende gestire il materiale rinveniente dal “Dragaggio dei tratti terminali del Canale di scarico n°1 e n°2” che di fatto è da qualificarsi come rifiuto. Non sono riportate le modalità di campionamento, le aree di deposito e le attrezzature da impegnarsi per l’attività.
- ❖ **EN-1 “Gestione condense gas AFO da rete ENE”.** La documentazione in possesso non consente di comprendere come il Gestore intenda gestire tali condense dei gas AFO e come la loro gestione possa portare ad una riduzione della produzione dei rifiuti liquidi.
- ❖ **SE-2 “Ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi”.** Si evidenzia preliminarmente che l’ampliamento proposto per la discarica per rifiuti non pericolosi costituisce una modifica sostanziale dell’AIA per la quale il Gestore è tenuto a formalizzare apposita istanza contestualmente a quella di riesame. Inoltre, nel merito, le scarse informazioni disponibili non consentono di comprendere le modalità di ampliamento alla luce di quanto dichiarato dal Gestore: “tramite l’utilizzo dell’impiantistica già esistente”, non vengono indicate le volumetrie di ampliamento e le aree interessate. Infine, la valutazione della produzione di CO<sub>2</sub> derivante esclusivamente dai trasporti, oltre a non essere stata quantificata, non è sufficiente a giustificare un beneficio ambientale, non considerando gli impatti sulle matrici ambientali interessate dall’ampliamento. Al fine di valutare la possibilità dell’ampliamento, deve inoltre essere considerato che nei piezometri di controllo a valle della stessa discarica sono frequentemente individuati superamenti delle CSC della falda per alcuni parametri monitorati dallo stesso Gestore.
- ❖ **VR-3 “Deposito preliminare rifiuti non pericolosi codice EER 100208”.** Il Gestore non chiarisce quale sia la sezione impiantistica di provenienza del rifiuto con codice EER 100208, inoltre non specifica se intende realizzare un nuovo deposito preliminare o adeguare uno esistente, in ogni modo le caratteristiche del deposito non sono descritte. Inoltre, le attività di deposito preliminare (R13 o D15) possono necessitare di nuova autorizzazione o quantomeno di modifica dell’autorizzazione vigente.
- ❖ **VR-4 “Deposito preliminare rifiuti pericolosi codice EER 100207\*”.** Il Gestore non chiarisce quale sia la sezione impiantistica di provenienza del rifiuto con codice EER 100207\*, inoltre non specifica se intende realizzare un nuovo deposito preliminare o adeguare uno esistente, in ogni modo le caratteristiche del deposito non sono descritte. Inoltre, le attività di deposito preliminare (R13 o D15) possono necessitare di nuova autorizzazione o quantomeno di modifica dell’autorizzazione vigente.
- ❖ **VR-5 “Attività di recupero rifiuti codice EER 100299 [R4]”.** Il Gestore richiede di poter avviare a recupero i rifiuti con codice EER 100299, senza dettagliare da quale delle Attività varie e da quale reparto derivino. Manca inoltre la descrizione merceologica e chimico fisica del rifiuto. Per quanto riguarda l’operazione di recupero [R4], non è presente alcuna descrizione dell’attività di recupero per il rifiuto in questione. Vale in ogni caso l’osservazione già indicata innanzi per la miglioria AG-1 a proposito dell’applicabilità della normativa sulle attività EoW ai sensi dell’art 184-ter del D.LGS 152/06.
- ❖ **VR-6 “Convogliamento acque area recupero rottame rifiuto nei convertitori (R4) all’impianto di trattamento acque meteoriche AM8”.** Occorre approfondire gli aspetti quali-quantitativi delle acque che si prevede di convogliare all’impianto AM8 al fine di verificare la coerenza sia tecnica che normativa dell’intervento.

### 3.2 Energia

In merito alle dichiarate fonti per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici e con riferimento all'utilizzo dei gas siderurgici, il Gestore non ha individuato alcun miglioramento nella gestione degli stessi.

A tal uopo, il Gestore non ha avanzato proposte finalizzate al minor utilizzo di gas metano e alla riduzione di importazione di energia elettrica dalla rete nazionale attraverso l'uso, ad esempio, di combustibili alternativi non derivanti da natura fossile.

Con particolare riferimento alle reti di distribuzione dei gas siderurgici prodotti in stabilimento, il Gestore non ha previsto migliorie nella veicolazione ed accumulo dei gas (migliore sistema di canalizzazione e polmonazione, necessario a contenere i gas siderurgici), anche a seguito delle svariate problematiche di "sovrappressioni" segnalate dal Gestore stesso ed insistenti sulle suddette reti.

A ciò si vadano a sommare i numerosi eventi di attivazione delle torce di emergenza dell'intero stabilimento, in merito alla quale il Gestore non ha previsto migliorie gestionali ed impiantistiche, le cui cause sono riconducibili ai problemi di cui sopra nonché a malfunzionamenti e fasi di manutenzione non adeguatamente gestite.

### 3.3. Acqua

Al § 3.3. viene descritto che *"Nello stabilimento vengono utilizzate acqua di mare e acque dolci superficiali e sotterranee...Le fonti di approvvigionamento di acqua dolce sono:*

- *Le acque dei fiumi Sinni e Tara;*
- *Le acque sotterranee, prelevate da 28 pozzi presenti nell'area dello stabilimento;*
- *Acqua potabile dall'acquedotto Pugliese".*

Si osserva quanto segue.

- ❖ Il Gestore non fornisce indicazioni circa il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento previsto quale obbligo dal R.R. 26/2013 e ss. mm. e ii..
- ❖ Si richiamano altresì le prescrizioni di riutilizzo e risparmio delle risorse idriche primarie previste nell'AIA vigente:
  - all'Art.1 comma 2 del dispositivo del Decreto DVA DEC-2011-000450 del 04/08/2011 *"Si prescrive, altresì, come richiesto dalla Regione Puglia con Delibera di giunta Regionale n.1504 del 4 luglio 2011, che il Gestore, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art.9, comma 5, del presente decreto, predisponendo il sistema di distribuzione interna, utilizzi nei propri impianti produttivi prioritariamente le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini/Bellavista, secondo accordi da stipulare con la Regione Puglia ai sensi del DM 185/03, che disciplineranno le modalità di gestione degli impianti e la relativa contribuzione annuale fissa al costo di gestione a carico di ILVA".*
  - al § 9.3.1 prescrizioni generali del § consumi idrici del PIC annesso e parte integrante del Decreto n. 450/2011 che recita: *"...omissis... la riduzione del prelievo primario del 50% entro la scadenza dell'AIA mediante il riuso delle acque dolci usate nel ciclo produttivo e attraverso il riutilizzo delle acque degli impianti di trattamento reflui civili della zona, secondo accordi da stipulare ai sensi del DM 185/03, compatibilmente con la fornitura quali-quantitativa conforme alle esigenze di utilizzo"* come modificata dalla prescrizione T26 del DPCM 14 marzo 2014 (rif. nota MATTM prot. DVA-2014-0016401 del 28/05/2014) ossia:

- a) Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, l'ILVA S.p.A. dovrà presentare un programma di riuso e ricircolo di acque dolci, definendone potenzialità, obiettivi, tempistiche e modalità di intervento.
- b) Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, l'ILVA S.p.A. dovrà presentare uno studio per verificare l'impatto che il prelievo dal Mar Piccolo determina sull'ecosistema marino e l'opportunità o meno che tale prelievo venga effettuato fuori rada.

Con riferimento alla prescrizione di cui all'Art.1 comma 2 del Decreto n.450/2011 occorre far presente che specifica previsione è anche contenuta nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con Delibera di Consiglio n. 230 del 20 ottobre 2009 (cfr. Allegato 14.1) e nel suo aggiornamento 2015-2021 adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 1521 del 07 novembre 2022<sup>1</sup> (cfr. Elaborato E) laddove è previsto il riuso irriguo/industriale per l'impianto "Taranto 1 Gennarini" e il riuso industriale per l'impianto "Taranto 2 Bellavista". Nel riesame occorrerà pertanto verificare la coerenza progettuale con il Piano di Tutela citato.

Riguardo alla prescrizione T26 a) il Gestore ha presentato con DIR 462/2014 del 18/11/2014 il documento "Programma di riuso e ricircolo di acque dolci" e poi con nota prot. DIR 81/2017 del 09/02/2017 la documentazione relativa alla realizzazione dell'intervento 1AT3: Dissalazione acqua Tara CCO5". Occorre acquisire informazioni circa l'ottemperanza alla prescrizione T26 b). In aggiunta il Gestore non fornisce i dati quantitativi delle acque approvvigionate dalle varie fonti con il dettaglio delle fasi/reparti di utilizzo. Si segnala inoltre che il Piano di Tutela delle Acque (aggiornamento 2015-2021), alla tabella 2.28 – *Classificazione triennale stato di qualità – Fiumi*, classifica lo stato ecologico del Fiume Tara come "Scarso" (rif. pag. 71/199) e che pertanto occorre valutare in fase di riesame la compatibilità ecologia e idraulica del prelievo di risorsa da tale corpo idrico superficiale anche alla luce del nuovo progetto promosso da AQP S.p.A. finanziato con fondi PNRR per la "Realizzazione dell'impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara" per produzione di acqua destinata al consumo umano.

- ❖ Nel file allegato "A6", il Gestore riporta, in forma tabellare, gli estremi degli atti autorizzativi vigenti, la data di rilascio e la data di scadenza, senza tuttavia allegare detti atti, in particolare le concessioni per l'estrazione e utilizzo di acque sotterranee, la concessione demaniale e il contratto con AQP per la fornitura di acqua potabile.

#### 4.1 Emissioni in atmosfera

Si osserva che per le sorgenti diffuse calde:

- ❖ il Riesame AIA dovrà necessariamente focalizzare l'attenzione sulle emissioni di benzene, e sui composti solforati, poiché come rilevabile dai sistemi di misura attualmente disponibili, appositamente implementati per monitorare tali tipologie di emissioni non convogliate (stazioni di qualità dell'aria, sistemi DOAS), appartenenti alla rete di Acciaierie d'Italia (prevista dall'AIA cogente), oltre che nelle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria regionale (RRQA) e prossime allo stabilimento, nel corso

---

<sup>1</sup> in attesa della Delibera di approvazione da parte del Consiglio



degli ultimi anni (dalla fine del 2019), vi è un evidente peggioramento nei dati di qualità dell'aria in particolare relativamente al benzene;

- ❖ il protocollo di stima delle emissioni diffuse, così come attualmente previsto da specifiche procedure incluse nel PMC vigente, dovrà essere necessariamente rivisto poiché nel corso delle attività ispettive condotte dall'Agenzia, anche unitamente all'Ente di Controllo ISPRA, sono emersi aspetti da migliorare/approfondire/integrare;
- ❖ risulta altresì necessario prevedere l'aggiornamento/integrazione di sistemi di misura delle emissioni di composti come il benzene, in particolare (ma non limitatamente) in area cokeria.

#### 4.2 Emissioni in acqua

- ❖ Si richiama la necessità che il provvedimento di riesame recepisca quanto stabilito con la sentenza del TAR Puglia Sez. I dell'11/07/2012 in merito alla "separatezza" delle reti ILVA e ASI " la quale cessa con il convogliamento di tutti gli scarichi nelle vasche terminali, affidate alla gestione ILVA, sicchè è necessario prevedere modalità di controllo che permettano di individuare alla fonte e non nel punto di scarico a mare, scarichi che superino i limiti di legge"; occorre altresì considerare, ai fini della definizione dei punti di controllo fiscali degli scarichi finali, la diluizione operata dalle acque di raffreddamento dello stabilimento in coerenza con quanto previsto dalla norma (cfr. All.5 Parte Terza D.lgs. 152/06 e smi).
- ❖ Nel file allegato "Scheda B9", contenuto nella documentazione trasmessa con DIR 162/2023 del 14/04/2023 e allegati (acquisita in pari data al protocollo del MASE n.59902), viene riportato, in nota, che: "in Allegato B31\_3 – schemi a blocchi impianti trattamento acque si riportano gli schemi a blocchi degli impianti di trattamento acque"; nella documentazione trasmessa, risulta assente tale allegato B31\_3. Nel suddetto file, al punto B.9.2 Scarichi idrici (alla capacità produttiva), vengono riportati i nuovi scarichi parziali, denominati 3AM, 4AM, 5AM (rif. Pag. 36 e 37) e gli scarichi idrici nei nuovi sporgenti denominati "III Sporgente" e "V Sporgente" (rif. Pag. 41), ma nelle tabelle allegate non vengono individuate le tecniche di abbattimento applicate all'unità; altresì, il Gestore non esplicita se per tali scarichi sia previsto un sistema di monitoraggio in continuo oltre che al layout impiantistico previsto per il trattamento depurativo di tali acque.
- ❖ Si evidenzia la necessità di adeguare il Piano di Monitoraggio e Controllo alle intervenute modifiche nella gestione delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in particolare occorre aggiornare l'elenco degli scarichi parziali e finali e le modalità di monitoraggio e controllo.
- ❖ Nel paragrafo viene descritto che "...E' inoltre prevista la costruzione di altri 2 scarichi finali (SF9 e SF10) che convoglieranno a mare le acque provenienti da due ulteriori impianti di trattamento acque meteoriche e di bagnatura in fase di realizzazione per il III e il V sporgente...". Tali scarichi afferiscono agli interventi di cui alla prescrizione UA8-26 per la quale è stata formulata istanza di proroga (ID 90/14487).

#### 4.3. Produzione e gestione rifiuti e Sottoprodotti

##### 4.3.1. Rifiuti

Per quanto riguarda le attività relative alle operazioni di recupero e smaltimento svolte all'interno dello stabilimento di Taranto, il Gestore elenca solo alcune delle attività per le quali è autorizzato, ovvero solo quelle di seguito riportate:

- ❖ Attività di messa in riserva, adeguamento volumetrico e recupero del rottame ferroso [R13/R4].
- ❖ Attività di recupero [R12] e [R13] di materiali refrattari con cernita per successivo utilizzo esterno.
- ❖ Attività di recupero ambientale [R10] finalizzato al recupero morfologico in aree non più oggetto di attività estrattiva della cava di calcare denominata *Mater Gratiae*.
- ❖ Attività di recupero [R13/R4] di scaglie di laminazione di provenienza esterna.
- ❖ Attività di recupero [R5] di materiali per realizzazioni di rilevati e sottofondi stradali.
- ❖ Attività di adeguamento volumetrico [R12] di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione.
- ❖ Attività di messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] per i rifiuti di cui alla prescrizione UP3 "Gestione dei materiali costituiti da fanghi d'acciaieria, fanghi da altoforno e polverino da altoforno".

Rispetto al DL 1/2015 e alle attività di gestione rifiuti eseguite in stabilimento, mancano ad esempio, le attività di seguito riportate in maniera non esaustiva:

- Deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- Attività di recupero del legno;
- UA2 Impianto di trattamento di rifiuti liquidi VR.7;
- UA5 Chiusura discarica Ex Cava Due Mari;
- UA25 Chiusura discarica Ex Cava Cementir;
- UP1 Impianto disidratazione fanghi "CCO2-3" e "Area 12";
- UP4 Sistemazione discarica Mater Gratiae N-W;
- UP7 Rimozione rifiuti area IRI cd. "Fintecna";
- UP8 Discarica RP ex 2<sup>a</sup> cat. Tipo C cd. "Nuove Vasche".

10

A tal fine si chiede al Gestore di dettagliare in maniera esaustiva **tutte le attività** per le quali è autorizzato e le modalità di cessazione di attività specifiche qualora non intenda più esercirle. Si evidenzia infatti che la normativa sulla gestione dei rifiuti, ed in special modo quella su End Of Waste, ha subito importanti modifiche. Sono inoltre disponibili nuovi regolamenti nazionali sul recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter comma 2, come ad esempio il decreto sul recupero dei rifiuti da demolizione (DM 152/2022).

È pertanto necessario che il Gestore richieda di adeguare le autorizzazioni sulla gestione dei rifiuti di cui è in possesso alla normativa vigente e fornisca, in particolare per le operazioni di recupero di rifiuti, idonea documentazione utile a verificare che le operazioni di recupero siano condotte nel rispetto assoluto dei Regolamenti UE o, in loro assenza, dei decreti End of Waste oppure, nel caso siano anch'essi mancanti, delle singole autorizzazioni ovvero individuando, caso per caso, criteri di cessazione della qualifica del rifiuto nel rispetto dall'art.184 ter comma 3 del D.Lgs.152/2006.

#### 4.3.2. Sottoprodotti

Con riferimento ai sottoprodotti indicati dal Gestore è necessario che lo stesso fornisca la documentazione aggiornata dalla quale si evinca che ciascuno dei sottoprodotti elencati rispetti le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.

#### 4.3.3. Smaltimento

Con riferimento alle operazioni di smaltimento svolte all'interno dello stabilimento è necessario che il Gestore fornisca la documentazione aggiornata alla normativa attualmente vigente e che lo stesso richieda che l'autorizzazione alla gestione delle discariche "G3", "V4-V5" e della post-gestione della discarica "G2" siano integrate nel nuovo Provvedimento di AIA. Inoltre, le autorizzazioni delle discariche devono essere adeguate per quanto tecnicamente possibile, al D. Lgs. 121/2020, in particolare per le procedure gestionali.

#### Osservazioni in merito alle procedure del Sistema di Gestione Ambientale (PSA/POS)

Il Gestore non ha proposto migliorie da apportare al proprio Sistema di Gestione Ambientale, non recependo alcuna delle segnalazioni effettuate dagli Enti di Controllo a seguito dei vari controlli effettuati presso lo stabilimento in oggetto.

Tanto si rimette ai sensi dell'art. 29-quater comma 4 del TUA per il prosieguo di competenza, con riserva di esprimersi nelle fasi successive, a supporto di altre amministrazioni attivamente coinvolte.

Distinti saluti.

11

Il Direttore del Servizio Territoriale e del  
Dipartimento di Taranto  
Dott. Vittorio Esposito

Esposito Vittorio  
2023.06.01 13:29:08  
CN=Esposito Vittorio  
C=IT  
O=Ordine Chimici e Fisici di Potenza  
2.5.4.97=CF.IT=80003950765  
RSA/2048 bits

Il Direttore Scientifico

Ing. Vincenzo Campanaro

Firmato digitalmente da:

CAMPANARO VINCENZO

Firmato il 01/06/2023 13:42

Seriale Certificato:  
15193369471542643522772500444800751786

Valido dal 11/09/2020 al 11/09/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

A cura di:

Direzione Scientifica UOS Ambiente e Salute: Dott. N. Carelli, Dott.ssa M. Serinelli

Direzione Scientifica UOC Centro Regionale Aria: Dott. L. Angiuli, Dott. T. Pastore

Direzione Scientifica UOC Ambienti Naturali: Dott. N. Ungaro, Dott.ssa C. Rotolo, Dott. R. Greco

Direzione Scientifica UOC Acqua e Suolo: Dott. V. Musolino, Dott. M. Lacarbonara, Ing. F. Bussetti, Ing. F. Semeraro

Direzione Scientifica UOS STGE: Ing. E. Laterza, Ing. D. Castello, Ing. V. Colucci, Ing. G. Trunfio

Dipartimento di Taranto UOC Servizio Territoriale: Dott.ssa A. Dell'Erba, Ing. E. Armenio, Ing. P. Amato